

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"IL RIUSO – diamo una seconda vita alle cose ODV"
per modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n° 117**

Andata nulla la prima convocazione del 24/07/2020 ore 05:00,

In data 25/07/2020 alle ore 09:00 presso la sede operativa di Via Pellice, 6/1 in Torre Pellice si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Modifiche statutarie ed adeguamento denominazione associativa ai fini degli adempimenti richiesti dal D. Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2).

Il Presidente Secondo Giordani dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Anna Silvia Cantino.

Il Presidente constata che sono presenti 28 soci, di cui 19 in proprio e 9 per delega.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente convocata e costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e la necessità di adeguare lo statuto sociale ai fini degli adempimenti richiesti dal D. Lgs 03/07/2017 n° 117 (art. 101, comma 2) e, più specificamente, per l'applicazione delle norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro del Volontariato della Regione Piemonte.

Il Presidente apre la discussione e, dopo averne data lettura, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli al nuovo Statuto n° 24; contrari 2; astenuti 2.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale con le modifiche apportate alla bozza e dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Il nuovo statuto aggiornato è, quindi, quello che si allega.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto presso l'Agenzia delle Entrate, chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 D. lgs 117/2017 e art. 26 D. lgs 105/2018

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 10:50 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

La Segretaria



il Presidente



Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D. lgs 117/2017 e art. 26 D. lgs 105/2018

Allegato "A"

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato
"IL RIUSO – DIAMO UNA SECONDA VITA ALLE COSE ODV"

PREMESSA

La gestione dei rifiuti pone ai sistemi sociali un problema complessivo di modalità sostenibile di produzione e consumo dei beni.

Non è possibile affrontare la questione solo in chiave tecnica ed economica, ma altresì rilevanti la dimensione educativa, la partecipazione attiva dei cittadini, la capacità di lavorare insieme, l'ascolto reciproco, la co-progettazione.

Fare sostenibilità richiede il coinvolgimento e l'apporto di tanti soggetti in un processo aperto di costante cura dei beni comuni.

Ciascun attore territoriale, singolo o collettivo, può partecipare a costruire sostenibilità, partendo da una riflessione sui propri modi di operare e di agire.

L'educazione non riguarda, pertanto, solo i bambini ed i minori, ma anche gli adulti nei diversi ruoli e contesti di genitori, cittadini, consumatori, tecnici, decisori, ecc.

Le istituzioni sono particolarmente coinvolte in virtù del loro ruolo di regia nella gestione del territorio, di ascolto delle istanze dei cittadini, di rappresentanza del bene comune e nel dare voce a chi non ce l'ha, in una logica di prossimità e dialogo costante con i cittadini. Possono anzi trovare nella gestione partecipata di beni comuni nuove e più forti ragioni di legittimazione e di efficacia.

Si afferma infine che la dimensione sociale e ambientale possono e devono essere profondamente intrecciate: in particolare il diffondersi di una cultura della sobrietà e di consumo critico e sostenibile implica quasi immediatamente la possibilità di affrontare il disagio economico in una nuova chiave più solidaristica (si pensi ad esempio all'utilizzo degli "scarti" alimentari o alla possibilità di arredare le case utilizzando mobili ed oggetti che vivono una seconda vita). Ma la dimensione sociale rinvia anche al fatto che i problemi rilevanti di una comunità possono essere trattati e risolti meglio se ciò avviene grazie al convergere di azioni e allo svilupparsi di un dialogo pubblico inclusivo; così come rinvia alla possibilità di investire le risorse ricavate dal riuso a fini sociali ad esempio in borse lavoro.

Tutto ciò è fortemente in sintonia con la strategia Europa 2020 dell'Unione Europea che punta alla realizzazione di un'economia e di una società *green*, sostenibili ma al contempo intelligenti, solidali, inclusive.

In seguito a queste considerazioni, nel corso del 2012 è stato avviato un percorso sperimentale che aveva come scopo la creazione del **"Centro di riuso e della seconda vita delle cose"** di Torre Pellice, già formalizzato con un Protocollo d'intesa sottoscritto da diciotto organizzazioni territoriali.

In questi tre anni di sperimentazione i sottoscrittori ed i volontari che hanno dato vita all'iniziativa hanno verificato la concreta fattibilità del centro del riuso e delle relative attività.

Successivamente, si è convenuto di costituire un'Organizzazione di volontariato ad hoc.

I sottoscrittori del Protocollo originario potranno continuare a sostenere l'iniziativa nelle seguenti forme (vedi art.2):

- sviluppando progetti insieme all'Organizzazione di volontariato
- entrando a far parte di eventuali comitati scientifici o in altro modo denominati che l'Organizzazione di volontariato voglia attivare per avvalersi dei contributi elaborativi delle organizzazioni territoriali interessate ai temi del Centro del riuso.

L'Organizzazione di volontariato prende spunto dai principi della **Carta d'Intenti**, firmata da:

Comune di Torre Pellice;
Legambiente Val Pellice;
ACEA-ambiente pinerolese;
Cooperativa Nuovi Obiettivi;
ANFASS;
Nuova Associazione Arcobaleno;
AUSER;
Banca del Tempo;
Bottega del Possibile;
Comunità Montana del Pinerolese;
Chiesa Valdese;

2

Croce Rossa Italiana;

DIAPSI;

Esercito della Salvezza;

Gruppo Acquisto Solidale (GAS);

Gruppo Donne Val Pellice;

Lega Nazionale per la Difesa del Cane;

TELESOCORSO;

Un Mondo di Donne in Val Pellice;

YWCA UCDG Onlus;

ATAAI (Associazione Tutela Ambienti Acquatici e Ittiofauna).

L'Organizzazione di volontariato si impegna a confrontarsi periodicamente con le organizzazioni aderenti alla Carta d'Intenti.

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

1) È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi della Legge 266/1991 (ora abrogata) e al D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., Codice del terzo settore, l'Organizzazione di volontariato denominata **"IL RIUSO - DIAMO UNA SECONDA VITA ALLE COSE ODV"**, siglabile **"IL RIUSO ODV"**.

2) La denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

3) La sede legale è nel Comune di Torre Pellice. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata, entro i termini di legge previsti, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

4) La durata dell'Organizzazione di volontariato non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2 - Scopi e finalità

1) L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- promuovere una cultura ecologica per l'adozione da parte di soggetti individuali e collettivi di modalità di consumo e produzione, nonché stili di vita, consapevoli e sostenibili per l'ambiente;
- promuovere, con varie modalità e differenti strumenti, la diffusione di pratiche sociali sostenibili, solidaristiche e cooperative, la diffusione di una cultura della sostenibilità, l'attivazione di percorsi di educazione ambientale e, più in generale l'affermarsi su scala locale di una società sostenibile del benessere e di una economia eco-compatibile;
- sviluppare le proprie attività in una logica di co-progettazione e di riflessione condivisa tra i Soci e di promozione e coinvolgimento tra i cittadini, le associazioni e in particolare con le organizzazioni territoriali firmatarie della Carta d'Intenti (vedi in **PREMESSA**).

Art. 3 - Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV, si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

glen

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, intende svolgere:

- progettazione e messa in atto di azioni comunicative rivolte ai cittadini, agli amministratori, alle scuole, ecc.
- co-progettazione di azioni e percorsi educativi in accordo con scuole, associazioni, istituzioni, ecc., per svolgere attività di sensibilizzazione ed educazione al riuso e al riciclo;
- allestire una mostra permanente sul riuso, sul riciclo e su uno stile di vita semplice e rispettoso dell'ambiente e della società;
- organizzare corsi sulle tecniche di riparazione e restauro nell'intento di dare "una seconda vita" alle cose
- ideare e realizzare articoli con materiali di scarto: compostatori, borse, giocattoli, ecc., finalizzati alla promozione del riuso e del riciclo;
- nell'intento di promuovere la cultura del riuso verranno attivate politiche di cittadinanza attiva in particolare sviluppando attività legate alla cessione gratuita di oggetti a famiglie e individui in situazione di disagio economico e sociale;
- gestione del centro del riuso;
- tutte le erogazioni possono avvenire in forma diretta e indiretta.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'ODV le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

4) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci.

5) Nel caso l'ODV eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

6) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

7) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

8) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

9) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

10) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, principalmente nell'ambito del territorio della regione Piemonte e prevalentemente a favore di terzi tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 4 - Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla ODV;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'ODV e riconducibile alle disposizioni del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Organizzazione di volontariato, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale.

5) È fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Soci

1) Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a sette persone fisiche) che condividono gli scopi e le finalità dell'Organizzazione di volontariato e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2) L'adesione all'Organizzazione di volontariato è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato con la quale si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

2) Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data di deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 1 mese dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione all'interessato e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio non è trasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota-annuale, trascorsi 1 mese dall'eventuale sollecito scritto;
- d. per causa di morte.

6) L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

- 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
- 8) Durante i primi tre mesi di adesione all'organizzazione i soci non hanno la possibilità di essere candidati alle cariche associative, né di esercitare il diritto di voto.
- 9) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7 - Diritti e Doveri dei soci

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV e alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8 - Organi dell'Organizzazione di volontariato

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il/la Presidente.

Art. 9 - Assemblea dei Soci

- 1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di due associati. Non è ammesso il voto per corrispondenza o telematico.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. Su istanza dell'assemblea può essere nominata una figura terza come Presidente dell'Assemblea. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 5) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata secondo le indicazioni dell'art. 2367 C.C. dagli associati aventi diritto di voto.
- 6) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
- 7) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino di persona o per delega tutti i soci.
- 8) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea

appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 - Assemblea ordinaria dei Soci

1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4) L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- approva il bilancio sociale, là dove questo è presentato dal Consiglio direttivo;
- discute e approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- elegge il/la Presidente e il/la Vice - Presidente;
- nomina e revoca l'organo di controllo;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- delibera l'adesione ad altri organismi e la stipula di convenzioni con Enti Pubblici;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
- approva il verbale dell'assemblea.

5) Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l'affissione del relativo verbale all'albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del/la Segretario/a.

Art. 11 - Assemblea straordinaria dei Soci

1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione, fatte salve le deroghe di legge.

Sub

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, minimo 3, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile.

2) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Tesoriere e il Segretario e affida incarichi per attività specifiche che si rendessero necessarie.

3) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

4) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

5) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

6) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 177/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 del presente Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- l'elaborazione del bilancio sociale laddove si raggiunga l'obbligo in base ai disposti legislativi.

7) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, in caso di sua assenza, dal/la Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo

8) Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente di regola una volta al mese e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei componenti.

9) La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del/la Segretario/a e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

11) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

12) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

13) L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 12 avrà efficacia a partire dall'operatività del RUNTS

Art. 13 - Presidente

1) Il/la Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il/la Presidente uscente.

2) Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Organizzazione di volontariato di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV.

3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

4) Il/la Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 - Il Vice Presidente

1) Il/la Vice-Presidente dura in carica 2 anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.

2) Il/la Vice-Presidente ha il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni collaborando con questo nell'attuazione delle delibere degli organi associativi e a sostituirlo nelle sue funzioni in caso d'impedimento.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il/la Tesoriere/a:

- ha il compito della tenuta dei registri contabili e della contabilità dell'ODV nonché della conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- predispone lo schema di bilancio consuntivo e di quello preventivo.

Art. 16 - Il Segretario

Il/la Segretario/a coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'art. 19;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 17 - Organo di controllo

1) Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.

2) Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3) L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4) L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui



all'articolo 14 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai revisori/controllori.

5) L'Organo di controllo dura in carica cinque anni e può essere rinominato fino a tre volte consecutive.

6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi

Art. 18 - Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli/le associati/e o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere.

Il Consiglio direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato tecnico e ne nomina il/la coordinatore/trice.

Art. 19 - Libri sociali

1) È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- Il registro dei volontari.

Art. 20 - Scioglimento

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art 9 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3) Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4) L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 - Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, del D. lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

2) In base al disposto D. lgs 105/2018 art. 26 e D. lgs. 117/2017 art. 82 e ss.mm.ii. la registrazione e il deposito sono esenti dall'imposta di registro e di bollo.